

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Arezzo 15/06/2023

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 per l'affidamento di lavori inerenti la Realizzazione di una pista ciclabile di ricucitura da via Calamandrei lungo via B. Croce fino all'ospedale San Donato. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5, componente 2, investimento 2.1 "rigenerazione urbana"

CUP B11B21002330005

CIG 9815230806

1 - Informazioni di carattere generale

1.1 Procedura di affidamento

I lavori di cui all'oggetto saranno aggiudicati tramite procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 e s.m.i. , inoltrando invito a presentare offerta a **n. 5 operatori** individuati sulla base dell'indagine di mercato n. 010009/2023 pubblicata su START in data 17/05/2023

Il criterio di aggiudicazione è quello del **minor prezzo** (D.lgs 50/2016 art. 36, comma 9 bis) con applicazione dell'art. 97 commi 2, 2.bis, 2.ter e comma 8 e s.m.i. (**determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica**).

Si specifica che fino al 30 giugno 2023, nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020)


1.2 importo dell'appalto

L'importo complessivo è di € **306.475,85** oltre IVA nei termini di legge, di cui:

- soggetti a ribasso € **291.882,62** per lavori a misura.
- non soggetti a ribasso **14.593,23** per costi relativi alla sicurezza.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:

categoria	denominazione	importo €	qualificazione	%	subappalto
OG3	STRADE, AUTOSTRADE,	207.605,63	SOA II livello (258.000/516.000)	67,74	cat. Prevalente



COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio Mobilità

					subappalt. < 50%
OG10	impianti illuminazione	59.897,25	obbligatoria	19,55	cat. Secondaria subappalt fino 100%
OS10	segnaletica stradale	24.361,74	obbligatoria	7,95	cat. Secondaria subappalt fino 100%
-----	oneri della sicurezza	14.593,23	-----	4,76	----

Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 07.06.2023 (Prot. n. 79605), ed approvato con provvedimento n. 1544 del 09/06/2023.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a misura**.

I lavori sono finanziati dal Comune di Arezzo con i contributi ricevuti dal Ministero dell'Interno (PNRR – Missione 5, Componente 2, investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana")
Essendo l'appalto incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e pertanto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare di gara, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021).

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva altresì di richiedere all'aggiudicatario modifiche, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e che non comportino modifiche sostanziali della stessa, per un importo massimo pari al 20% dell'importo contrattuale.

Laddove sorgesse la necessità di attivare tale opzione in fase di esecuzione del contratto, la Stazione appaltante provvederà a mettere a disposizione dell'Appaltatore tutti i documenti tecnici e progettuali necessari alla realizzazione delle modifiche richieste.


1.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori è stabilito in **350 giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna dei lavori.

1.4 Stazione appaltante

COMUNE DI AREZZO, Piazza della Libertà 1 – 52100 (AR) - Italia

R.U.P. Ing. Roberto Bernardini e-mail: r.bernardini@comune.arezzo.it - tel. 0575 377127;



1.5 Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, il Comune di Arezzo si avvale della piattaforma telematica **START** accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "norme tecniche" di funzionamento fruibili al seguente link: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>.

2 – Piattaforma telematica

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.


L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con



Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.comune.arezzo.it/bandi_di_gara/aperte dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso nella rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.


La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.1 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START".

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;



- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di ido- nei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multi- laterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.2 Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID, CNS, CIE) o in modalità tradizionale mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3 – Chiarimenti e informazioni


Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “**Richiedi chiarimento**”, nella pagina di dettaglio della gara sulla piattaforma telematica.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione “Chiarimenti” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il 20/06/2023 ore 12:00**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.



4 – Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunicazioni di cui all'art.76, commi 2 bis e 5 del D.lgs. n. 50/2016 saranno effettuate tramite la piattaforma telematica all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti alla presente procedura di affidamento comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.


Attenzione: Il sistema telematico acquisti regionale della Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

5 – Soggetti ammessi e condizione di partecipazione alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

6 – Requisiti generali



Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021:

- **sono esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta – tramite allegazione sulla piattaforma START - di **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tenuto conto di quanto previsto dal Parere del MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che le eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese ausiliarie (rispettivamente in caso di consorzi o in caso di avvalimento) debbono presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle stesse.
- **sono esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

7 – Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali.


7.1 requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA

Il concorrente deve essere in possesso dell'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

7.2 Requisiti di qualificazione

Il concorrente deve essere in possesso dell'attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione **SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OG3, con classifica adeguata all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 84



del Codice di Contratti e dell'art.61 del D.P.R. 207/2010.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

8 – FVOE

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione Servizi, sub sezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

In relazione alla verifica, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema FVOE, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 464 del 27 luglio 2022.

9 – Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi


9.1 Requisito di idoneità professionale

Il requisito deve essere posseduto:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

9.2 Requisiti di qualificazione

- a) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i Consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14, richiamato dall'art. 83, comma 2, del Codice), devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% ; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento assicurando cumulativamente il raggiungimento del requisito. Inoltre ciascuna impresa dell'RTI dovrà possedere una qualificazione almeno



corrispondente alla quota di lavorazioni assunte da eseguirsi in caso di aggiudicazione (c.d. corrispondenza sostanziale).

- b) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;
- c) I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto (art. 48, comma 6, ultimo periodo, del Codice).
- d) Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all' art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice e precisamente:
- per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
 - per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.


Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) e art. 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al Consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri).

- e) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

10 – Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.



Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.


10.1 Documentazione da presentare in caso di avvalimento

In caso di avvalimento, l'operatore concorrente deve presentare:

- a) dichiarazione - da rendersi preferibilmente compilando l'apposita sezione del DGUE - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- b) dichiarazione con la quale l'ausiliaria:
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- c) DGUE sottoscritto dall'ausiliaria compilato nella parte relativa al possesso dei requisiti.
- d) contratto di avvalimento.

11 – Subappalto

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale)



sull'importo contrattuale, pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente (art. 105 comma 1 del Codice). Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice. Il concorrente indica in modo preciso all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti di lavorazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 commi 8 e 9 del Codice: il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, l'Amministrazione Comunale corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

12 – Garanzia provvisoria


Non è richiesta la garanzia provvisoria

13 – Sopralluogo

In relazione alla tipologia dell'intervento e trattandosi di aree comunque visitabili in autonomia dalle imprese interessate, per partecipare alla gara **NON è richiesta l'effettuazione del sopralluogo** obbligatorio cd "assistito", cioè alla presenza del tecnico dell'Amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.

14 – Pagamento contributo ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera



ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità ex D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

15 – Modalità e termini per la presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno pervenire tramite la piattaforma telematica START **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 giugno 2023.**

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

L'offerta e la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

15.1 Regole per la presentazione dell'offerta


L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore e il giorno indicati sulla piattaforma START nello spazio dedicato alla presente gara, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Fermo restando le norme tecniche indicate nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche" pubblicato sulla Piattaforma Start, di seguito sono elencate le modalità di il caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.



L'operatore economico potrà presentare una sola offerta. Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È tuttavia possibile, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata l'offerta, è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente disciplinare, presentarne una nuova. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.


L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

16 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta come di seguito specificato.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

In quanto procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR/PNC:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti) è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel caso di inutile decorso del termine perentorio di regolarizzazione ovvero di ulteriori precisazioni o chiarimenti il concorrente è escluso dalla gara.

17 – Predisposizione dell'offerta e contenuto della busta "A": documentazione amministrativa

Il concorrente carica sulla piattaforma telematica START, nella sezione "Documentazione amministrativa" la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice.


17.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta on line mediante compilazione di apposito form che comporta la generazione automatica di un documento PDF da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare in piattaforma.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella



COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio Mobilità

documentazione gara;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Arezzo reperibile al seguente link:
https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/codice_comportamento_2013.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara,
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'ultimo punto del presente disciplinare di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:


- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere corredata **dall'imposta di bollo di € 16,00**, da pagare con una delle seguenti modalità:

a) L'operatore economico potrà effettuare il pagamento tramite sistema Pago PA. In particolare l'operatore dovrà:

- Collegarsi al seguente link: <https://pagopa.comune.arezzo.it>;



- Selezionare la voce di entrata di proprio interesse;
- Seguire le istruzioni relative alla compilazione del pagamento;
- Cliccare “vai alla pagina di pagamento” dal quale si aprirà il form del sito “IRIS” di Regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento. La ricevuta del versamento deve essere caricata, in copia digitale, sulla piattaforma Start, nell’apposito spazio “ricevuta pagamento imposta di bollo” nella sezione “Richieste”;

b) L’operatore economico potrà effettuare il pagamento tramite il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate, riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire TZD (nel campo Codice Tributo inserire 1552 - nel campo Estremi dell’atto o del Documento inserire l’anno e il CIG relativo alla gara in oggetto – nel campo Descrizione IMPOSTA DI BOLLO).

c) L’operatore economico potrà effettuare il pagamento acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In tutti i predetti casi il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma telematica copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l’imposta di bollo da pagare è una sola per l’intero raggruppamento qualora venga presentato un’unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.

17.2 Documento di Gara Unico Europeo D.G.U.E.

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.


Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.



COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio Mobilità

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE** reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - 2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - 5) **PASSOE** - il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.
- Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.**

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.


Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) e in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5 lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice.**

Si precisa che ai sensi dell'art. 80 comma 4 del Codice così come modificato dall'art 10 comma 1 lett. c) punto 2 della legge 23.12.2021 n. 238, un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al



quarto periodo del medesimo art 80 comma 4. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28.09.2022 pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12.10.2022 e fruibile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/12/22A05712/sg>

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante **non voglia dichiarare l'assenza o la presenza** di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione.**

In tal caso tali dichiarazioni **devono essere firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali


Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo



17.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

a. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, nonché i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011


b. dichiara tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre (fino all'aggiornamento del DGUE)

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui **all'art. 80, comma 1 lett. b-bis)** del Codice;
- b) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui **all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;**
- c) dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relativa alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui **all'art. 80, comma 5, lett. c), c- bis), c-ter) e c-quater) del Codice**, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne a risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, ecc. senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante;
- d) dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui **all'art. 80 comma 4 del Codice**, le eventuali violazioni gravi (ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del quarto comma dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016) agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante le opportune valutazioni ai sensi degli ultimi due periodi del citato quarto comma dell'art. 80 del codice, come modificato dall'art. 8, comma 5 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a. e b del presente paragrafo devono essere presentate da tutti i soggetti tenuti a presentare il DGUE.

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione.

Si fa presente che per l'individuazione del socio unico di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si



considera inclusa nella nozione esclusivamente la persona fisica. Si precisa che per l'individuazione del socio di maggioranza cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione non solo la persona fisica, ma anche quella giuridica. Si considera socio di maggioranza il socio titolare di un minimo di 50% del capitale sociale.

c. Dichiarazioni da rendersi in quanto procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR/PNC:

Il concorrente dovrà altresì produrre:

- **Art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021** - Rapporto sulla situazione del personale (solo per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti):

dichiarazione di rientrare/non rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006;

L'operatore economico, in caso affermativo, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **Art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021 - Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50)**


Dichiarazione di rientrare/non rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;

L'operatore economico, in caso affermativo, dovrà dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:

- a) consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- b) trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Il mancato rispetto di detto impegno, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Dichiarazione di non essersi reso responsabile, negli ultimi dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, in riferimento ad altre procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC, della mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;



COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio Mobilità

- **Art. 47, co. 3 bis del D.L. 77/2021 - Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)**

Dichiarazione di essere soggetto all'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/99, e pertanto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:

- a) consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;
- b) trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- c) Dichiarare di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

Si precisa che l'eventuale documentazione, di cui agli artt. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, sarà pubblicata/comunicata in conformità a quanto disposto dall'art. 47, co. 9 del medesimo decreto.

- **Art. 47, co. 4 del D.L. 77/2021 - Dichiarazione di impegno ad assicurare quota di assunzione all'occupazione giovanile/femminile**

Dichiarazione d'impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;


La dichiarazione deve essere resa in caso di partecipazione in forma associata da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- dagli ausiliari in caso di avvalimento.

d. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

e. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare la facoltà, da parte della stazione appaltante, di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente;



COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio Mobilità

f. dichiara di accettare il “Patto d’integrità” allegato agli atti di gara;

g. dichiara di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;

h. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a mantenere valida la propria offerta e produrre la proroga della garanzia provvisoria, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica della congruità delle offerte comporti una dilazione dei termini, su richiesta della Stazione Appaltante;

i. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Arezzo e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

l. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;


m. dichiara di essere / non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

n. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

o. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

p. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

q. (Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all’art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all’art 163 del RD 267/1942) indica,



ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

r. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186bis comma 5 lett. a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente oltre ai suddetti documenti, allega, sulla piattaforma telematica:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel PassOE del concorrente che ricorre all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che:


- a) i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- b) i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

17.4. Ulteriore documentazione

1. Rapporto sulla situazione del personale – (solo per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)

L'operatore economico deve allegare sulla piattaforma, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione di conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione di detto rapporto, a condizione che lo stesso sia preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.



Ulteriori informazioni in merito a detto rapporto sulla situazione del personale sono rinvenibili ai seguenti link del Ministero del Lavoro:

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Pubblicato-decreto-per-presentazione-rapporto-biennale-situazione-personale-maschile-e-femminile.aspx> (pubblicato in data 17/5/2022)

<https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/rapporto-biennale-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-per-le-imprese-che-occupano-oltre-50-dipendenti.aspx> / (pubblicato in data 10/2/2022).

2. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

3. In caso di avvalimento, la documentazione richiesta nel paragrafo 10.1 e 17.2;

17.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti.

17.5.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti


- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

17.5.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

17.5.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



17.5.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica


- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.5.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.5.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che



saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

18 – Contenuto della busta “B”: offerta economica

A) il documento costituente l'offerta economica, come descritto nel seguito.

Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata direttamente a sistema mediante compilazione di apposito form in tutte le sue parti.

Nel campo “Importo offerto” deve essere inserito il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Nel campo “di cui oneri di sicurezza afferente all'impresa” mediante ribasso deve essere inserito l'importo relativo alla sicurezza, al netto di IVA, che l'O.E sosterrà durante l'esecuzione dell'appalto.

Il suddetto importo è ricompreso nel valore dell'offerta economica.


Inserita l'offerta, sarà subito disponibile il riepilogo che riporta:

- Importo a base di gara;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Ribasso in percentuale dell'offerta;
- Importo in euro dell'offerta al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Importo in euro degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa (oneri aziendali). Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente a sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.
- Importo offerto al lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- A compilazione avvenuta è necessario cliccare su “Salva e genera PDF”, quindi su “scarica”, firmare digitalmente il documento ed infine cliccare su “carica documento” per completare l'upload sul sistema.

B) dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti



tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara e quindi:

- a) in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b) in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c) in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d) in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta amministrativa.

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari (senza ribasso), parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

19 – Criterio di aggiudicazione

La gara, con ammissibilità di offerte solo al ribasso, è esperita con il seguente criterio: **minor prezzo**. Si applica l'art. 97 commi 2, 2.bis, 2.ter e comma 8 e s.m.i. (**determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica**).

Si specifica che fino al 30 giugno 2023, nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020


La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

Pertanto qualora il numero delle offerte ammesse sia pari almeno a 5, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art 97 comma 2bis; pertanto, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.

L'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5: in tal caso risulterà miglior offerente il concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente per l'amministrazione e si procederà, in applicazione di quanto disposto dall'art. 97, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, a trasmettere al RUP le risultanze/graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta, ivi inclusa la facoltà di cui al comma 6 (ultimo periodo) dell'art. 97; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in appalto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria, e dell'ubicazione dei lavori.

20 – Svolgimento delle operazioni di gara



Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. (Cfr. ex plurimis, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III. 13/03/2018, n, 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

Si procederà prima all' "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste contenenti la documentazione amministrativa e successivamente all' "apertura" delle buste contenenti l'offerta economica .

In particolare si procederà nell'ordine a:

1. verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
2. verificare quindi la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore a quanto indicato nel presente disciplinare di gara;
3. attivare l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice
4. aprire le buste telematiche contenenti l'offerta economica
5. calcolare la soglia di anomalia (nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque);
6. determinare la graduatoria;
7. individuare conseguentemente l'operatore economico collocato in prima posizione

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.


Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale.

La verifica dei requisiti di partecipazione avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice attraverso l'utilizzo del sistema FVOE reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera 157/2016.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria e all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 – Procedura di esclusione automatica

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, si provvederà all'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di appalto non avente interesse



transfrontaliero certo.

E' previste la metodologia di calcolo **di cui al comma 2-bis dell'art. 97 del Codice**, da utilizzare se il numero delle proposte è inferiore a 15 (quindici), in tal caso la piattaforma telematica procederà come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Calcolata la soglia di anomalia nei modi suindicati, il RUP, attraverso la piattaforma telematica, provvederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia.

Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato su tre decimali senza arrotondamento nei passaggi intermedi di calcolo e sul risultato finale.


Nell'ipotesi in cui due o più operatori economici, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, risultino posizionati al primo posto della graduatoria di gara, si procederà tra gli stessi concorrenti ad un esperimento migliorativo nei limiti della soglia di anomalia.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Il sorteggio sarà espletato tramite la piattaforma telematica.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del Codice, non verranno utilizzati i sistemi di calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis del Codice, se le offerte ammesse sono meno di 5 (cinque), ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice.

In caso di offerte ammesse inferiore a 5 infatti, è comunque sempre fatta salva la facoltà da parte del RUP di richiedere l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria qualora, in base a specifici elementi o circostanze emergano fondati dubbi sull'affidabilità o la congruità della stessa.

Visto il paragrafo 5.3 della linea guida ANAC n. 3 aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 del 1/10/2017, si precisa che, in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria, tale verifica è rimessa direttamente al RUP.



In tal caso gli operatori economici saranno tenuti, ai sensi dell'art 97 comma 1 del Codice, a fornire al RUP tutte le spiegazioni e giustificazioni da esso richieste. Il RUP formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta non ritenuta anomala, previa verifica in ogni caso del costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

In ogni caso, è condizione necessaria e imprescindibile per la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP che il concorrente fornisca, entro i termini indicati dal RUP, tutte le eventuali informazioni che saranno richieste per la verifica di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice, in relazione al costo della manodopera e relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

È causa di esclusione:

- la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto vengono ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 – Clausola sociale

L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della l. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art.2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

23 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto


All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Il Comune di Arezzo provvederà all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede



al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

23.1 Consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), coincide con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente.


Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente la rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa o con l'offerta riammessa.

Come affermato da ultimo nella sentenza del CDS Sezione III n. 2579 del 27/04/2018 la ratio dell'art. 95 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 mira ad evitare impugnative strumentali, tendenti a sovvertire il calcolo delle medie o la determinazione della soglia dell'anomalia, ad aggiudicazione ormai avvenuta.

23.2 Termini di vincolatività dell'offerta

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



23.3 Adempimenti per la stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legge di cui sopra, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.


Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione che sarà richiesta dal Comune di Arezzo:

- a) **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità che saranno indicate nella lettera di richiesta;
- b) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000;
- c) **polizza assicurativa** ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
- d) **pagamento delle spese contrattuali**. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

Entro 6 mesi dalla conclusione del contratto gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (art. 47 comma 3 DL 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108). L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- b) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono



tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte (art. 47 comma 3-bis DL 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108).

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Tenuto conto del parere del MIMS n. 1203/2022, per "conclusione del contratto" si intende il momento di stipula del contratto (art. 1326 c.c.).

Si precisa che la mancata trasmissione della documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi sopra configurate la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa. Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante scrittura privata in modalità elettronica.


24 – Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR della Toscana - Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze FI, Italia – telefono 0039. 055 267301– fax 0039.055. 293382 – indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Arezzo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Arezzo. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla



COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio Mobilità

presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.

In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame del Seggio di Gara affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata.

La ditta concorrente è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, ove risulti aggiudicataria, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto del 2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 eventualmente applicabili.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Bernardini